

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI VINOVO – CIG B715C319D8

tra

COMUNE DI VINOVO

[ENTE CONCEDENTE]

- e -

[●]

[CONCESSIONARIO]

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Premesse, allegati e documenti contrattuali	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – Oggetto.....	7
Articolo 4 – Durata	8
Articolo 5 – Rapporti economici	8
Articolo 6 – Allocazione del Rischio Operativo.....	9
Articolo 7 – Direzione e sorveglianza	10
PARTE II – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	10
Articolo 8 – Obblighi generali a carico del Concessionario	10
Articolo 9 – Obblighi generali a carico del Concedente	12
PARTE III– GESTIONE DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 10 – Autorizzazioni	12
Articolo 11 – Consegna e uso dell’Immobile	12
Articolo 12 – Avvio del Servizio	14
Articolo 13 – Carta dei Servizi.....	15
Articolo 14 – Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia.	15
Articolo 15 – Sospensione del Servizio e Forza Maggiore.....	15
Articolo 16 – Penali per inadempimento.....	16
PARTE IV– RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	16
Articolo 17 – Riequilibrio economico finanziario	16
PARTE V – GARANZIE E ASSICURAZIONI.....	17
Articolo 18 – Garanzia definitiva	17
Articolo 19 – Assicurazioni	18
Articolo 20 – Responsabilità.....	18
PARTE VI – VICENDE DEL CONTRATTO	19
Articolo 21 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario	19
Articolo 22 – Risoluzione per inadempimento del Concedente	20
Articolo 23 – Recesso.....	20
Articolo 24 – Effetti della scadenza o cessazione anticipata della Concessione	20
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Articolo 26 – Cessione della Convenzione.....	21
Articolo 27 – Cessione della titolarità della Farmacia.....	22
Articolo 28 – Elezione di domicilio	22
Articolo 29 – Norme sul trattamento dei dati personali	22
Articolo 30 – Spese contrattuali e spese di registrazione	22
Articolo 31 – Legge applicabile e Foro competente.....	22
Articolo 32 – Allegati.....	22

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI VINOVO – CIG B715C319D8

L’anno duemilaventicinque, addì [●] del mese di [●], nella residenza comunale in Vinovo, sita in Piazza Marconi, 1, avanti a me [●] Segretario Generale del Comune di [●], autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nel quale il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), D.lgs. 267/2000, sono presenti i seguenti signori:

DA UNA PARTE:

il Comune di Vinovo, con sede legale in Vinovo (TO), Piazza Marconi, 1, Codice Fiscale P.IVA 01504430016, rappresentato da [●], in qualità di [●], domiciliato presso la sede comunale

(di seguito il “**Comune**” e/o “**Ente**” e/o “**Concedente**”);

DALL’ALTRA PARTE:

[●]

(di seguito il “**Concessionario**”)

comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo e che rinunciano tra loro d’accordo e con il mio consenso all’assistenza di testimoni

premessi che:

- (a) il Comune di Vinovo è titolare della farmacia comunale sita in Vinovo, Fraz. Via Europa 8 (sede farmaceutica n. 4 -zona 4 pianta organica farmaceutica) (di seguito la “**Farmacia**”);
- (b) con [●], l’Ente si è determinato nel senso di procedere all’affidamento della Farmacia mediante concessione a terzi, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 15 [*Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica*] e 34 [*Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie*] del D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 [*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*] (di seguito il “**TUSPL**”) e del Libro IV [*Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni*], Parte II [*Dei contratti di concessione*] del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 [*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*] (di seguito il “**Codice dei Contratti Pubblici**”);
- (c) previa adozione di determinazione a contrarre [●], con bando pubblicato in data [●] su [●], il Comune ha indetto la procedura di gara (di seguito la “**Gara**”) per l’affidamento, per un periodo anni 15 (quindici) della concessione del servizio di gestione della Farmacia;
- (d) con [●] è stato dichiarato aggiudicatario della Gara [●];
- (e) il Comune rimane titolare di esercizio della Farmacia, la cui gestione affida in concessione;
- (f) la presente convenzione (di seguito la “**Convenzione**”) ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione della Farmacia da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune ed il Concessionario, nonché le modalità di assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti a quest’ultimo;
- (g) in conformità al disposto di cui all’articolo 177 [*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*] del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario assume il rischio operativo (come di seguito definito) della Concessione, come da matrice rischi (di seguito la “**Matrice Rischi**”), Allegato [I] alla presente Convenzione;
- (h) ai fini di cui all’articolo 3 [*Tracciabilità dei flussi finanziari*], comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 [*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*], sono attribuiti all’intervento il seguente Codice Identificativo della Gara CIG B715C319D8 ;

tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche per i documenti e/o parti non allegate,

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, così come gli allegati elencati al successivo articolo 32 [*Allegati*], formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti, depositati presso il Comune e che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione (di seguito, congiuntamente agli allegati di cui successivo articolo 32 [*Allegati*] e agli altri documenti così denominati nella presente Convenzione, i “**Documenti Contrattuali**”):
 - (a) Capitolato di Gestione;
 - (b) bando di gara e tutti i documenti predisposti dal Concedente in relazione alla Gara (di seguito i “Documenti di Gara”);
 - (c) Standard Minimi di Qualità e Quantità delle Prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia (di seguito gli “**Standard Minimi**”);
 - (d) Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta;
 - (e) offerta presentata dal Concessionario nell’ambito della Gara (di seguito l’“**Offerta**”).
3. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto previsto in uno o più Documenti Contrattuali prevarrà il contenuto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Tranne ove diversamente specificato i termini di seguito riportati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno il significato di seguito loro attribuito:

Alterazione dell’Equilibrio Economico

Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni del Piano Economico Finanziario che, al verificarsi di un evento destabilizzante (come di seguito definito), dia luogo ad una variazione di almeno il 5% (cinque per cento) del parametro VAN (come di seguito definito), rispetto ai valori del medesimo parametro riportati nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento destabilizzante (come di seguito definito).

Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, necessari per l’apertura e la gestione della Farmacia, nonché per la manutenzione dell’immobile (come di seguito definito), che una volta rilasciati, formeranno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quali Documenti Contrattuali.

Canone di Concessione: indica il corrispettivo periodico che il Concessionario corrisponderà al Comune ai sensi del successivo articolo 5 [*Rapporti economici*], comprensivo del Canone Variabile del Canone Minimo Garantito.

Canone Minimo

Garantito: indica l’importo pari ad euro [●] (euro [●]) /anno, oltre IVA, come risultante dall’Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, che il Concessionario si impegna a riconoscere all’Ente indipendentemente dal volume d’affari annuo derivante dalla gestione della Farmacia, ai sensi del successivo articolo 5 [*Rapporti economici*];

Canone Variabile: indica l’importo pari al [●] % ([●] per cento) /anno come risultante dall’Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, dei ricavi, che il Concessionario si impegna a riconoscere all’Ente ai sensi del successivo articolo 5 [*Rapporti economici*];

- Capitolato di Gestione: indica il Capitolato di Gestione facente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quale Documento Contrattuale.
- Carta dei Servizi: indica il documento che sarà redatto dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 13 [*Carta dei Servizi*] sulla base degli Standard Minimi predisposti dal Comune e che una volta approvato dall'Ente formerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quale Documento Contrattuale.
- Codice dei Contratti Pubblici: indica il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. [*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 12 giugno 2022, n 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*].
- Concessione: indica la concessione ai sensi del Libro IV [*Del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni*], Parte II [*Dei contratti di concessione*] del Codice dei Contratti Pubblici per la gestione della Farmacia disciplinata dalla presente Convenzione.
- Direttore dell'Esecuzione: indica il soggetto nominato dal Comune ai sensi dell'Art. 114 [*Direttore dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*] del Codice dei Contratti Pubblici, incaricato dei compiti di cui all'Allegato II.14 [*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*] dello stesso Codice dei Contratti Pubblici.
- Documenti Contrattuali: indica i documenti di cui all'Articolo 1 [*Premesse, Allegati e Documenti Contrattuali*], paragrafi 1 e 2, e gli altri documenti definiti come Documenti Contrattuali dalle disposizioni della presente Convenzione.
- Documenti di Gara: indica il bando e tutti gli altri documenti predisposti dal Comune in relazione alla Gara.
- Equilibrio Economico Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della gestione della Farmacia in regime di concessione ai sensi del Libro IV [*Del Partenariato Pubblico Privato e delle Concessioni*], Parte II [*Dei contratti di concessione*] del Codice dei Contratti Pubblici, determinata sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 177 [*Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo*], comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, sussistente quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
- Evento Destabilizzante: indica:
- (a) le modifiche alla convenzione di cui al successivo Articolo 14 [*Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia*], laddove determinino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;
 - (b) i casi di sospensione temporanea del servizio (come di seguito definito) alle condizioni stabilite al successivo articolo 15 [*Sospensione del Servizio e Forza Maggiore*];
 - (c) gli eventi di forza maggiore (come di seguito definiti) alle condizioni stabilite al successivo articolo 15 [*Sospensione del Servizio e Forza Maggiore*];
 - (d) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione della presente Convenzione che determinino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, con l'esclusione dei mutamenti normativi di carattere generale atti ad incidere indifferentemente su tutti gli operatori economici del settore di riferimento.

Farmacia/Servizio:	il servizio farmaceutico comunale oggetto della presente Concessione.
Forza Maggiore	<p>indica un evento, atto, fatto o circostanza impreveduto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla Parte che lo invochi, che non è stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. Ai fini della presente Convenzione, si considerano eventi di forza maggiore unicamente gli eventi di seguito elencati in via tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scioperi o agitazioni sindacali, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti delle Parti; b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; e) epidemie e contagi; f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Comune e/o al Concessionario; g) impossibilità o notevole difficoltà, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione delle attività ricomprese nella Concessione.
Gara	indica la gara indetta dal Comune. per l'affidamento, per un periodo di anni fiscali 15 (quindici) della Concessione (scadenza concessione 30.09.2039).
Immobile:	indica l'immobile sito in Vinovo (TO), via Europa 8, adibito ad uso negozio commerciale situato al piano terreno identificato al N.C.E.U., foglio 1 particella 1665 sub. 7, cat. C1, classe 2, meglio indicato nella planimetria nel quale verrà svolto il Servizio.
Indicatore di Equilibrio	indica il VAN (come di seguito definito) riportato nel Piano Economico Finanziario.
Manutenzione Ordinaria:	indica le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardano il valore del bene e la sua funzionalità nello stato in cui lo stesso bene si trova.
Manutenzione Straordinaria:	indica le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche ed impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché di incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.
Matrice dei Rischi	indica l'Allegato I [<i>Matrice Rischi</i>] alla presente Convenzione recante il prospetto e l'analisi dell'allocazione del rischio operativo della Concessione.
Offerta	indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di Gara, in conformità ai Documenti di Gara.

Parti:	indica congiuntamente il Comune e il Concessionario.
Piano Economico Finanziario:	indica l'elaborato predisposto dal Concessionario in sede di Offerta contenente la dettagliata descrizione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario di Gestione, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quale Documento Contrattuale.
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	indica il responsabile unico del progetto nominato dal Comune, ai sensi dell'articolo 15 [<i>Responsabile Unico del Progetto (RUP)</i>] e dell'articolo 175 [<i>Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio</i>], comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.
Rischio Operativo:	indica, ai sensi dell'articolo 177 [<i>Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo</i>], il rischio operativo legato alla gestione dei servizi e comprende il rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi allocato in capo al Concessionario. Il Rischio Operativo comporta che, in condizioni operative normali, non sia garantito al Concessionario il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o del servizio oggetto della Concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Standard Minimi:	indica Standard Minimi di Qualità e Quantità delle Prestazioni redatti dal Comune per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta dei Servizi della Farmacia.
Utenza/Utenti:	indica l'utenza/gli utenti del Servizio.
TUSPL:	indica il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201, recante " <i>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</i> ".
VAN:	il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo di efficacia della Concessione così come individuato nel Piano Economico Finanziario.

2. Nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento ad una legge, decreto legislativo, decreto-legge o altro provvedimento normativo comunitario, nazionale, regionale e/o locale, dovrà intendersi come un riferimento a tale legge, decreto legislativo, decreto-legge o altro provvedimento normativo come di volta in volta, modificati e/o integrati e/o sostituiti e applicabili *ratione temporis*. Il riferimento ad ogni contratto, atto e/o documento è un riferimento a tale contratto, atto e/o documento come di volta in volta modificato e/o integrato.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Comune, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico ai sensi della L. 08.04.1968, n. 475 [*Norme concernenti il servizio farmaceutico*], affida al Concessionario, che accetta, la gestione della Farmacia sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.
2. Il Servizio oggetto di affidamento comprende:
 - a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle Farmacie;
 - b) la produzione dei servizi per i quali è previsto, in forza di Legge, l'obbligo di erogazione da parte delle farmacie;

- c) la gestione delle prenotazioni degli esami dei pazienti presso il Punto prelievi di Vinovo nonché la consegna delle impegnative degli esami all'Asl, ritiro e consegna delle provette all'Asl nonché consegna provette ai pazienti;
 - d) le ulteriori attività indicate nel Capitolato di Gestione e nel documento "Standard Minimi", facenti parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
 - e) le ulteriori attività indicate nell'Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, facente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Le attività di cui al precedente paragrafo 2 integrano contenuto minimo obbligatorio del Servizio che il Concessionario è tenuto ad erogare in forza della presente Convenzione. Resta ferma la facoltà del Concessionario di erogare servizi nel settore socio sanitario, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente paragrafo 2 ovvero di svolgere altre attività complementari, purché ammessi dalla legislazione vigente in materia, senza oneri a carico del Concedente e ferma l'allocazione del Rischio Operativo a carico del Concessionario.
 4. Il Comune si riserva di affidare al Concessionario, nei termini e limiti di cui all'articolo 189 [*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*], comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, ulteriori servizi o funzioni supplementari rispetto a quelli previsti nella presente Convenzione.
 5. Il Servizio sarà espletato dal Concessionario nell'Immobile sito in via Europa 8, adibito ad uso negozio commerciale situato al piano terreno identificato al N.C.E.U., foglio 1 particella 1665 sub. 7, cat. C1, classe 2, meglio identificato nella planimetrica allegata sub [II] alla presente Convenzione, di proprietà del Comune che viene concesso in uso al Concessionario alle condizioni e termini di cui alla presente Convenzione.
 6. Il Concessionario riconosce ed accetta espressamente che il Servizio oggetto della presente Convenzione è da qualificarsi, ad ogni effetto di legge, come servizio pubblico e che pertanto lo stesso non potrà in alcun caso essere soggetto ad interruzioni.
 7. Il Comune è e resta titolare della sede farmaceutica: la relativa intestazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nell'insegna e in ogni altra forma di pubblicità della stessa.

Articolo 4 – Durata

1. La presente Convenzione è efficace dalla stipulazione della stessa al fine dell'esecuzione delle necessarie attività propedeutiche all'avvio del Servizio di cui al successivo articolo 12 [*Avvio del Servizio*], fermo che il Concessionario riconosce ed accetta espressamente che la gestione del concessionario uscente terminerà in data 1° ottobre 2025.
2. In considerazione di quanto stabilito al precedente paragrafo 1 la Concessione avrà durata sino al 30 settembre 2039. (15 annualità fiscali).
3. La durata di cui al precedente paragrafo 1 potrà subire variazioni nei soli casi stabiliti dalla presente Convenzione ai fini della revisione di cui all'articolo 192 [*Revisione del contratto di concessione*] del Codice dei Contratti Pubblici e del successivo articolo 17 [*Riequilibrio economico finanziario*].
4. Allo scadere della Concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del Servizio. Al fine di evitare interruzioni della conduzione della Farmacia, il Concessionario si impegna in ogni caso a garantire la continuità della gestione del Servizio, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, per il tempo strettamente necessario al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario del Servizio, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto né al riconoscimento, a nessun titolo, di alcuna somma.

Articolo 5 – Rapporti economici

1. Il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente nel diritto di gestire la Farmacia per tutta la durata della Concessione e percepirne i relativi ricavi. Non è previsto il pagamento a carico del Comune di alcun contributo in favore del Concessionario.
2. A fronte del diritto riconosciuto al Concessionario di svolgere il Servizio, percependone i relativi ricavi ed utilizzando a tal fine l'Immobile, il Concessionario si impegna a riconoscere, in favore del Comune:

- a) un importo fisso una tantum pari ad euro [●] (euro [●]), oltre IVA di Legge, come risultante dall'Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, che è già stato corrisposto all'Ente Concedente, prima della stipula della presente Convenzione, tramite [●]
 - b) un Canone di Concessione annuo, come risultante dall'Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, composto come segue:
 - b.1) un importo fisso pari ad euro [●] (euro [●])/anno, oltre IVA di Legge (il “**Canone Minimo Garantito**”);
 - b.2) un importo variabile pari al [●] % ([●] per cento) dei ricavi annui come risultanti dalla dichiarazione annuale IVA/bilancio (il “**Canone Variabile**”)
3. Il Canone di Concessione di cui alla lett. b) del precedente paragrafo sarà liquidato al Comune alle seguenti scadenze:
 - a) per quanto concerne Canone Minimo Garantito, in n. 12 rate mensili anticipate di pari importo, da liquidarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Per il primo e l'ultimo anno di Concessione, il Canone Minimo Garantito sarà rapportato ai mesi o frazione di mesi di effettiva vigenza della Concessione.
 - b) per quanto concerne il Canone Variabile, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il Canone di Concessione si riferisce.
 4. Il Canone Minimo Garantito sarà soggetto, a partire dal secondo anno di Concessione, a rivalutazione ISTAT annuale pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevato al 31 gennaio di ogni anno.
 5. Il Canone di Concessione dovrà essere versato dal Concessionario anche in caso di mancata disponibilità dell'Immobile e/o in caso di mancata prestazione del Servizio, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 15 [*Sospensione del Servizio e Forza Maggiore*].
 6. Il mancato o ritardato pagamento del Canone di Concessione costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la facoltà dell'Ente Concedente di procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 21 [*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*]. In ogni caso, nell'ipotesi di ritardato pagamento del Canone di Concessione saranno automaticamente dovuti gli interessi legali e di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 [*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali*], senza necessità di preventiva messa in mora del Concessionario. Resta ferma la possibilità dell'Ente Concedente di escutere la garanzia di cui al successivo articolo 18 [*Garanzia definitiva*] in caso di ritardato e mancato pagamento del Canone di Concessione anche per il recupero degli interessi legali e di mora.
 7. Le Parti si danno espressamente atto che, ai sensi dell'articolo 191 [*Subentro*], comma 3, Codice dei Contratti Pubblici, prima della stipula della presente Convenzione, il Concessionario ha provveduto a corrispondere, in data [●], al precedente gestore Migliorati S.r.l la somma di euro 26.244,00 a titolo di indennizzo pari al valore contabile dei beni non ammortizzati nonché ulteriori beni acquisiti in accordo con il gestore uscente della Farmacia e la somma di euro [●], pari al valore delle rimanenze di magazzino.

Articolo 6 – Allocazione del Rischio Operativo

1. In conformità alle disposizioni di cui alla decisione Eurostat 11 febbraio 2004 [*Treatment of Public-Private Partnership*] e dell'articolo 174 [*Nozione*], del Codice dei Contratti Pubblici, la presente Concessione comporta il trasferimento al Concessionario del Rischio Operativo, comprensivo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda oltreché degli altri rischi indicati nella Matrice Rischi Allegato [I] [*Matrice Rischi*] alla presente Convenzione.
2. Restano dunque a carico del Concessionario, nei termini e condizioni stabilite dalla presente Convenzione, tra gli altri:
 - (a) il rischio amministrativo, connesso al ritardo o al mancato rilascio delle Autorizzazioni, nei termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 10 [*Autorizzazioni*];
 - (b) il rischio di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria dell'Immobile non preventivata;

- (c) il rischio di indisponibilità totale o parziale dell'Immobile;
- (d) il rischio di incrementi dei costi di gestione, per qualsiasi causa anche derivante da obbligo normativo di adeguamento, da generalizzato aumento dei prezzi;
- (e) il rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al Servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario;
- (f) il rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda;
- (g) il rischio di fluttuazione dei costi assicurativi e i rischi di reintegro delle somme assicurate e dei massimali in caso di sinistro.

Articolo 7 – Direzione e sorveglianza

1. Sono a carico dell'Ente Concedente le responsabilità in ordine alle attività di controllo, verifica e sorveglianza e alle funzioni e ai compiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici nel periodo di Concessione.
2. In conformità al disposto di cui all'articolo 15 [*Responsabile unico del progetto (RUP)*], comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, è di esclusiva competenza dell'Ente la nomina del Responsabile Unico del Progetto, e del Direttore dell'Esecuzione, cui il Comune provvederà nei tempi previsti dalle disposizioni normative vigenti ed in conformità alle medesime disposizioni normative ed al proprio ordinamento interno.
3. Il Comune avrà cura di esercitare tramite le figure di cui al precedente paragrafo 2, le opportune verifiche sul rispetto degli standard realizzativi e prestazionali delle attività oggetto della presente Concessione, come meglio definiti nel presente Convenzione, impregiudicato il Rischio Operativo allocato a carico del Concessionario nei termini e alle condizioni di cui al precedente Articolo 7 [*Allocazione del Rischio*] e alla Matrice Rischi allegato sub [I] [*Matrice Rischi*] della presente Convenzione.
4. Il Comune potrà richiedere, in qualunque momento, chiarimenti al Concessionario su questioni tecniche ed organizzative attinenti al Servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il Concessionario è obbligato a consentire al Comune l'accesso agli atti e documenti inerenti o a qualunque titolo connessi al Servizio.
5. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nell'Immobile. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti alle visite e/o ispezioni. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.
6. Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'Utenza.
7. Il Comune, titolare del servizio farmaceutico oggetto della presente Concessione, esercita in ogni caso le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

PARTE II – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Articolo 8 – Obblighi generali a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato a prestare il Servizio nel pieno rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie, nazionali e/o locali, vigenti di tempo in tempo ed applicabili allo stesso Servizio, nonché nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali e dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
2. Il Concessionario è in ogni caso tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti generali:
 - a) gestire la Farmacia oggetto della presente Concessione svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili, ivi incluse quelle espressamente previste dal Capitolato di Gestione, dal documento "Standard Minimi", dai Documenti di Gara e dall'Offerta, nonché i seguenti servizi minimi: (i)

- servizio di base secondo le direttive fissate dall' ASL; (ii) distribuzione di presidi sanitari in genere e per conto dell'ASL competente secondo le norme convenzionali; (iii) adesione ai tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;
- b) garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di apertura al pubblico di almeno 40 (quaranta) ore da distribuire in un contesto di almeno 6 giorni e lo svolgimento dei turni di servizio nei giorni festivi previsti dalle autorità competenti o il miglior orario offerto in sede di gara;
 - c) nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale ed in possesso di un'esperienza come farmacista di almeno 2 anni, maturata al momento della nomina. In caso di sostituzione del Direttore della farmacia, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti di cui sopra;
 - d) redigere e trasmettere al Concedente la "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" di cui al successivo articolo 13 [*Carta dei Servizi*], entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione nel rispetto degli Standard Minimi di qualità del servizio allegati al presente bando; la Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario si impegna a rispettare i contenuti previsti nella stessa;
 - e) mantenere l'Immobile in condizioni idonee ad erogare il Servizio e dotarsi dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il regolare espletamento del Servizio in conformità a tutte le disposizioni normative vigente, alla presente Convenzione e ai Documenti Contrattuali;
 - f) avere e mantenere un'insegna che preveda anche la dicitura di "FARMACIA COMUNALE" per tutta la durata della Concessione;
 - g) munirsi a proprie cura e spese, di tutte le Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio e l'uso dell'Immobile;
 - h) rispettare le prescrizioni relative al personale dipendente, alle rimanenze di magazzino e alle ulteriori norme afferenti il trasferimento della gestione in concessione di cui all'articolo 19 [*Regole particolari relative alla Concessione della Farmacia*] del Capitolato di Gestione;
 - i) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a proprie spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del Servizio;
 - j) rispettare le vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e igienico-sanitarie, nonché quelle che, di volta in volta, dovessero essere impartite dalle competenti Autorità.
 - k) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, le condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti,
 - l) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - m) curare che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D Lgs. 09.04.2008, n. 81 [*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*] e ss. mm. ii., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - n) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi delle normative vigenti;
 - o) sostenere economicamente (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune, ogni investimento e spesa attinenti alla gestione della Farmacia.
 - p) elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di

soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere delle diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

- q) trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenenti specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'Utenza;
- r) redigere e consegnare al Concedente, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il bilancio di esercizio dell'unità locale in concessione, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- s) trasmettere a mezzo pec entro il 30 giugno di ogni anno: il volume di affari derivante dal bilancio/dichiarazione IVA corredata da ricevuta telematica di presentazione della Dichiarazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- t) porre in essere, alla scadenza del contratto, tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne in favore del nuovo gestore subentrante, al fine di evitare disagio agli Utenti.
- u) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della Farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in Concessione ed attivare idonea copertura assicurativa;
- v) tenere manlevato e indenne il Comune da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura, assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa;
- w) in ogni caso collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest'ultima;
- x) in ogni caso, espletare il Servizio affidato in Concessione con la diligenza e professionalità propri di un operatore particolarmente qualificato nel settore di riferimento.

Articolo 9 – Obblighi generali a carico del Concedente

1. Il Comune, per tutta la durata della Concessione, si impegna a:
 - a) favorirne l'avvio e l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza o altri provvedimenti/pareri comunali che si rendessero necessarie nel corso della Concessione;
 - b) cooperare per agevolare l'espletamento del Servizio affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

PARTE III– GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 10 – Autorizzazioni

1. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, a sua cura e spese, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, tutte le Autorizzazioni necessarie per l'espletamento del Servizio e l'utilizzo dell'Immobile. Gli aggravii in termini di costi e di tempi derivanti dal mancato e/o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni restano a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo non dimostri che il mancato o ritardato ottenimento derivi da cause ad esso non imputabili e di avere, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento delle stesse
2. Spetta al Concessionario mantenere validi ed efficaci, a propria cura e spese, tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi del presente articolo.

Articolo 11 – Consegna e uso dell'Immobile

1. Entro il 15 ottobre 2025, il Comune provvederà alla consegna al Concessionario dell'Immobile, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambi i contraenti., recante la descrizione dello stato dei locali, degli inerenti arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, con redazione contestuale di apposito "inventario".

2. Il Concessionario accetta e riconosce che l'Immobile e le inerenti dotazioni strumentali sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e rinuncia sin d'ora irrevocabilmente a far valere nei confronti del Concedente qualsiasi diritto o pretesa afferenti qualsiasi inidoneità dello stesso rispetto all'uso convenuto. I locali al termine della Concessione dovranno essere restituiti in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso.
3. La disponibilità dell'Immobile viene trasferita al Concessionario limitatamente ed esclusivamente in relazione all'espletamento del Servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario non potrà mutare, nemmeno parzialmente, tale destinazione d'uso, pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Articolo 21 [*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*].
4. Con la consegna dell'Immobile il Concessionario viene costituito ad ogni effetto utilizzatore e custode dei locali e si obbliga ad usare e mantenere l'Immobile stesso, ed inerenti arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, in ottime condizioni di manutenzione, adempiendo debitamente e puntualmente agli obblighi assunti ai sensi dei commi successivi.
5. Sono ad integrale, esclusivo e diretto carico del Concessionario la Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Straordinaria necessaria per il mantenimento dell'Immobile e relativi arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, ivi inclusi gli interventi di adeguamento normativo correlati alla propria attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, adeguamenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi). Con riferimento alla Manutenzione Ordinaria di impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, il Concessionario si impegna a stipulare con ditte specializzate contratti per la manutenzione ordinaria periodica. Il Concessionario dovrà ottenere a proprie spese tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ed adeguamento normativo cui al presente paragrafo, con obbligo di conformarsi a tutti i regolamenti applicabili e le direttive emanate dalle competenti autorità in materia. Il Concessionario dovrà tenere indenne il Comune concedente da qualsiasi pregiudizio di qualsiasi natura che possa essere sofferto da quest'ultimo per effetto dell'esecuzione dei suddetti lavori. Il Concessionario dovrà consegnare alla competente Servizio Tecnico del Comune c, tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, una copia completa di tutte le pratiche, elaborati grafici e autorizzazioni ottenute. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune, a cura del Responsabile della competente Area Gestione del Territorio.
6. Qualora il Concessionario dovesse omettere di dare esecuzione agli interventi a suo carico ed a tale inadempimento non venisse posto rimedio entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla relativa comunicazione a cura del competente Servizio Tecnico del Comune concedente, il Comune concedente potrà provvedervi direttamente, con diritto di rivalsa e rimborso a carico del Concessionario, entro 30 (trenta) giorni, delle spese e dei costi sostenuti, incrementati degli interessi calcolati al tasso stabilito ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 [*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali*], fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 27 [*Penali e risarcimento del maggior danno*] del Capitolato di Gestione e la facoltà di escutere a garanzia di cui al successivo articolo 18 [*Garanzia definitiva*].
7. Il Concessionario potrà apportare all'immobile modifiche, addizioni e migliorie solo previa autorizzazione scritta del competente Servizio tecnico del Comune e, comunque, previo ottenimento delle necessarie Autorizzazioni, a condizione che tali migliorie:
 - a) non comportino nocimento alla solidità strutturale degli stessi;
 - b) siano realizzate in conformità alla normativa (anche regolamentare) pro-tempore vigente;
 - c) non comportino aumenti di volumetria o variazioni della sagoma;
 - d) non determinino alcun aggravio di oneri fiscali o di altro genere ovvero alcun pregiudizio a carico del Comune concedente.

In caso di violazione da parte del Concessionario del divieto di apportare addizioni, modifiche, migliorie senza il preventivo consenso scritto del Concedente, quest'ultimo avrà diritto di chiedere e di ottenere immediatamente la rimessione in pristino dell'immobile, a cura e spese del Concessionario, fermo restando il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti e fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 27 [*Penali e risarcimento del maggior danno*] del Capitolato di Gestione. Il Concessionario sosterrà tutti i costi relativi alle predette modifiche/addizioni/migliorie e sarà

integralmente responsabile nei confronti del Concedente per ogni conseguenza pregiudizievole e danno causato - direttamente e/o indirettamente – all’Immobile e/o ai relativi impianti e/o a terze parti in qualsivoglia modo derivante dalle predette modifiche/addizioni/migliorie, così come per ogni violazione di legge, inclusa la normativa ambientale.

8. Sono altresì ad integrale, esclusivo e diretto carico del Concessionario:
 - a) le spese per tutte le utenze e canoni (energia elettrica, riscaldamento, idriche, telefoniche e condominiali ed ogni altra connessa all’uso dell’Immobile e/o al Servizio), Il Concessionario è tenuto alla voltura ed intestazione a proprio nome delle utenze di cui alla presente lett. a);
 - b) le spese condominiali;
 - c) la pulizia locali,
 - d) le spese per il rinnovo e/o riallestimento di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche dei locali di vendita e locali annessi;
 - e) ogni tassa, imposta e/o tariffa dovuta in ragione dell’occupazione dell’Immobile a titolo, ivi incluse le tasse relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comunque denominate, sostenendone direttamente le relative spese;
 - f) ogni ulteriore spesa direttamente e/o indirettamente connessa all’utilizzo dell’Immobile e allo svolgimento del Servizio.
9. Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare al Comune ogni eventuale spesa sostenuta dall’Ente ma relativa a periodi successivi alla decorrenza della Concessione. A titolo esemplificativo e non esaustivo spese per utenze nelle more della volturazione e spese derivanti da contratti continuativi manutentivi.
10. Il Concessionario si impegna in ogni caso:
 - a) a rispettare qualsiasi vigente nonché futura normativa applicabile in relazione all’attività condotta presso l’Immobile;
 - b) ad adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta dai regolamenti applicabili e dalle competenti autorità per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ad adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta o raccomandata dai regolamenti applicabili e dalle competenti autorità, con riguardo alla gestione e al controllo dei consumi energetici e idrici e della produzione e dello smaltimento dei rifiuti nonché, in generale, alla sostenibilità ambientale.

Articolo 12 – Avvio del Servizio

1. L’apertura della Farmacia dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione.
2. Il Concessionario riconosce ed accetta che l’apertura della Farmacia è subordinata all’autorizzazione rilasciata dall’ASL, di esclusiva spettanza, ai sensi del precedente articolo 10 [Autorizzazioni] del Concessionario. La richiesta di autorizzazione all’apertura della farmacia all’ASL dovrà essere presentata in tempi congrui per garantire l’avvio delle attività di vendita nei termini indicati al precedente paragrafo 1.
3. Il Concessionario accetta e riconosce altresì che l’apertura della farmacia è subordinata all’esito positivo dell’eventuale visita ispettiva, effettuata in prossimità della data di apertura. Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria che dovessero rendersi necessari in relazione all’Immobile ai fini di conformare lo stesso Immobile ai requisiti di Legge e/o alle prescrizioni che dovessero essere impartite dalla ASL. In prossimità dell’apertura della farmacia ed in ogni caso dopo che è stata presentata la richiesta di autorizzazione di apertura all’ASL, il Concessionario dovrà ottemperare agli ulteriori adempimenti nei confronti del Ministero della Salute e corrispondere i relativi oneri e tasse.
4. Eventuali ritardi nel rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo non determineranno il diritto del Concessionari ad una proroga della durata della Concessione, salvo che quest’ultimo non dimostri che il mancato o ritardato ottenimento derivi da cause ad esso non imputabili e di avere, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento delle stesse. In caso di

mancato rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3 entro 6 mesi dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il Comune si riserva in ogni caso di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Articolo 21 [*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*].

Articolo 13 – Carta dei Servizi

1. Il Concessionario, entro il termine di 6 mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione del Comune la "Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale" nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei parametri e degli standard minimi illustrati nel documento Standard Minimi.
2. La Carta dei Servizi dovrà essere predisposta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 [*Carta dei servizi e obblighi di trasparenza*] del TUSPL e all'articolo 2 [*Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*], comma 461 [*Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi»*] della L. 24 dicembre 2007, n. 244 [*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*] ed indicare i livelli qualitativi e quantitativi del Servizio che l'Utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'Utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
3. La Carta dei Servizi dovrà essere pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e in coerenza con quanto prescritto in termini di servizi a quanto previsto nella presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali. Il Concessionario si obbliga altresì a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine della Concessione, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.

Articolo 14 – Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia.

1. Modifiche inerenti alla gestione del Servizio potranno essere disposte unicamente nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dall'articolo 189 [*Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia*] del Codice dei Contratti Pubblici ovvero nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'articolo 192 [*Revisione del contratto di concessione*] del Codice dei Contratti Pubblici all'esito della procedura di riequilibrio di cui al successivo Articolo 17 [*Riequilibrio Economico Finanziario*].
2. Ove le modifiche disposte ai sensi dell'articolo 189 [*Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia*] del Codice dei Contratti Pubblici determinino un'Alterazione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio ai sensi del successivo Articolo 17 [*Riequilibrio Economico Finanziario*].

Articolo 15 – Sospensione del Servizio e Forza Maggiore

1. L'erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di Forza Maggiore, come tassativamente ed esaustivamente definite al precedente Articolo 2 [*Definizioni*].
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo 1, il Concessionario ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla ASL competente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la/e attività che non può/possono essere prestata/e nonché le attività la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio possibile per l'Utenza.

3. La sospensione totale o parziale dell'erogazione del Servizio può altresì essere disposta dal Concedente per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali, tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza.
4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del Servizio, ove possibile dandone preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, se possibile con l'intervento dello stesso Concessionario, il verbale di sospensione con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, gli effetti prodotti, i rimedi e le cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa delle attività sospese. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione non coincida con il Responsabile Unico di Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione.
5. Nell'ipotesi di cui ai paragrafi 1 e 2, salvo il caso in cui la sospensione sia imputabile al Soggetto Gestore/Manutentore:
 - (a) il Canone Minimo Garantito di cui al precedente Articolo 5 [*Rapporti economici*] continuerà ad essere corrisposto al Comune qualora la sospensione non ecceda massimo 90 (novanta) giorni decorrenti dall'inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, fermo in ogni caso il riconoscimento, da parte del Concessionario, del Canone Variabile;
 - (b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 (novanta) giorni e comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Comune e il Concessionario avvieranno la procedura di cui al successivo Articolo 17 [*Riequilibrio Economico Finanziario*].
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa dell'erogazione del Servizio interessato dall'evento. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione non coincida con il Responsabile Unico di Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione.
7. In caso di sospensione del Servizio per cause diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, il Comune, fatta salva la facoltà di risoluzione di cui al successivo articolo 21 [*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*], avrà facoltà di fare eseguite d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario e/o opportuno per assicurar il regolare svolgimento del Servizio nei termini stabiliti dalla presente Convenzione e dai Documenti Contrattuali.

Articolo 16 – Penali per inadempimento

1. Per l'ipotesi di inadempimento del Concessionario agli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi e per gli effetti di cui alla presente Convenzione l'Ente potrà applicare le penali stabilite dall'Articolo 27 [*Penali e risarcimento del maggior danno*] del Capitolato di Gestione con le modalità ivi indicate.

PARTE IV– RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 17 – Riequilibrio economico finanziario

1. Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 192 [*Revisione del contratto di concessione*] del Codice dei Contratti Pubblici, esclusivamente qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata dal verificarsi di uno o più Eventi Destabilizzanti, come definiti in via tassativa dal precedente articolo 2 [*Definizioni*]. Nel caso l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà effettuata a vantaggio dell'Ente. In tal caso, l'Ente darà comunicazione scritta al Concessionario ai fini dell'avvio della procedura di cui al presente articolo.
2. Al verificarsi di uno o più Eventi Destabilizzanti, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne darà comunicazione scritta all'Ente, indicando con esattezza l'Evento Destabilizzante che ha determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione:
 - a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
 - b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile;

- c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato che illustri, tra l'altro, le cause e i presupposti che hanno indotto la richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella presente Convenzione di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.
3. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino dell'Indicatore di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti del/degli Evento/i Destabilizzante/i che ha/hanno dato luogo alla revisione. Conseguentemente, le Parti procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni economico finanziarie della presente Convenzione e all'esame delle disposizioni della stessa Convenzione ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà prevedere in via alternativa o congiunta:
- a) la proroga del termine di scadenza della Concessione;
 - b) la revisione del Canone di Concessione;
- sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario ai livelli rilevati alla data antecedente al verificarsi dell'Evento Destabilizzante che ha dato luogo all'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario come da Matrice Rischi Allegato [I] alla presente Convenzione.
4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 90 (novanta) giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti possono recedere dalla presente Convenzione. In tal caso al Concessionario sono rimborsati unicamente gli importi di cui al successivo Articolo 23 [*Recesso*], paragrafo 2, lett. a) e b).

PARTE V – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Articolo 18 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 117 [*Garanzie definitive*], commi 1 - 3 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario ha consegnato all'Ente garanzia definitiva costituita tramite [●] di importo pari ad [●] (euro [●]), corrispondenti al 10% della sommatoria del Canone Minimo Garantito, come risultante dall'Offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara per l'intera durata della Concessione.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste a carico del Concessionario dalla Convenzione e dai Documenti Contrattuali, delle penali relative al mancato o inesatto adempimento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni stessa. Il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della Concessione stessa nel caso di risoluzione disposta per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 21 [*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*], nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario possa dare luogo.
3. La garanzia è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 [*Scadenza dell'obbligazione principale*], comma 2, Cod. Civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
4. La garanzia di cui al presente articolo dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e sarà svincolata decorsi 12 (dodici) mesi dalla scadenza della stessa Concessione. Ove costituita sotto forma di polizza fideiussoria, la garanzia potrà avere durata inferiore alla durata della Concessione, con obbligo del Concessionario di ricostituire la garanzia definitiva entro il termine di scadenza con altra polizza della medesima durata e del medesimo importo, in modo tale che sia garantita la costante copertura per tutta la predetta durata.
5. Il Concessionario si impegna a ricostituire la garanzia di cui al presente articolo entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente in caso di avvenuta escussione, parziale o totale, della stessa.

6. La mancata costituzione, il mancato rinnovo o la mancata ricostituzione della garanzia di cui al presente articolo saranno considerati, a tutti gli effetti, grave inadempimento contrattuale.

Articolo 19 – Assicurazioni

1. Prima della stipulazione della presente Convenzione, il Concessionario ha stipulato e consegnato all'Ente:
 - a) specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (RTC-RCO), che preveda il tacito rinnovo, impegnandosi a mantenerla attiva sino al termine della durata della concessione, con un massimale unico non inferiore ad euro 3.000.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio;
 - b) specifica polizza assicurativa a copertura del rischio locativo, relativamente all'immobile oggetto della concessione. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno euro 1.000.000,00.
2. Restano comunque a carico del Concessionario tutte le franchigie o eventuali scoperti previsti dalle polizze assicurative di cui al paragrafo 1; il Concessionario è comunque responsabile dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di assicurazione, al cui risarcimento sarà tenuto a provvedere direttamente.
3. Copia delle quietanze di rinnovo delle polizze di cui al paragrafo 1 dovrà essere presentata all'Ente concedente ad ogni successiva scadenza periodica, per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione della Concessione. Le polizze di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere che:
 - l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia dell'assicurazione nei confronti del Comune, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di escutere la garanzia definitiva di cui al precedente articolo 18 [*Garanzia definitiva*] per liquidare direttamente i premi e/o le commissioni non pagate dal Concessionario;
 - la garanzia delle coperture opera anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte della Concessionaria. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Comune.
4. Il Concessionario si impegna a provvedere al reintegro delle somme assicurate e dei massimali in caso di sinistro in modo che permangano per tutta la durata della Concessione le condizioni originarie di polizza in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. L'esistenza di contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità come previsti dalla presente Convenzione e dai Documenti Contrattuali. I rischi di fluttuazione dei costi assicurativi e i rischi di reintegro delle somme assicurate e dei massimali in caso di sinistro restano ad integrale carico del Concessionario.

Articolo 20 – Responsabilità

1. Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del Servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del Servizio e/o direttamente e/o indirettamente connessi all'uso dell'Immobile, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
3. Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della Concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei Documenti Contrattuali, e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

PARTE VI – VICENDE DEL CONTRATTO

Articolo 21 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 [*Clausola risolutiva espressa*] del Codice Civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del citato articolo 1456, nei seguenti casi
 - a) nelle ipotesi stabilite dall'articolo 190 [*Risoluzione e recesso*], comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) mancato rilascio dell'autorizzazione all'apertura della Farmacia;
 - c) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula dei contratti con pubbliche amministrazioni;
 - d) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, scioglimento o cessazione dello stesso;
 - e) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 3 giorni non comunicata all'Ente e/o alla ASL competente e/o da questi non autorizzata, esclusi i casi di Forza Maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti tali dall'Ente;
 - f) inosservanza del divieto di cessione della Convenzione e di subconcessione della gestione del Servizio, od anche solo parte dello stesso; decadenza del Comune dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario
 - g) ricorso all'abusivismo professionale;
 - h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
 - i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - j) mancata sottoscrizione o reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 18 [*Garanzia definitiva*] e/o anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative di cui al precedente articolo 19 [*Assicurazioni*];
 - k) mancata redazione della Carta dei servizi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
 - l) violazione gli obblighi di tracciabilità di cui al successivo Articolo 25 [*Tracciabilità dei flussi finanziari*];
 - m) impiego di personale non dipendente;
 - n) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - o) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzioni;
 - p) perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della Concessione;
 - q) destinazione del locale concesso per il servizio ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato;
 - r) nelle altre ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione.
2. Il Comune potrà altresì dichiarare risolta la presente nei casi di cui all'articolo 94 [*Effetti delle informazioni del prefetto*] del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 [*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*].
3. Resta ferma la facoltà del Comune, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 [*Importanza dell'inadempimento*] del Codice Civile e dal presente Articolo, di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 [*Diffida ad adempiere*] del Codice Civile in casi di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. In tale ipotesi, il Comune contesterà al Concessionario, in forma scritta, l'inadempimento rilevato, invitando il medesimo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, ovvero qualora le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento contestato, il Comune potrà decidere di

risolvere la presente Convenzione. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le somme dovute dal Concessionario in favore del Comune, fatto espressamente salvo il maggior danno, saranno così determinate:
 - a) tutti i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Comune abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Concessione per porre rimedio all'inadempimento della Concessionaria;
 - b) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - c) le penali maturate e non recuperate a carico del Concessionario.

Articolo 22 – Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. In caso di grave inadempimento del Concedente agli obblighi di cui alla presente Convenzione, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 [*Risolubilità del contratto per inadempimento*] del Codice Civile.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le somme dovute dal Comune in favore del Concessionario, con espressa esclusione del maggior danno, saranno così determinate:
 - a) il valore dei lavori eseguiti nell'Immobile espressamente autorizzati dal Concedente, al netto degli ammortamenti;
 - b) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 2 % (due per cento) degli utili previsti nel Piano Economico Finanziario.

Articolo 23 – Recesso

1. Il Comune potrà recedere dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 190 [*Recesso*], comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici con le modalità e gli effetti disciplinati dal presente articolo.
2. In caso di recesso di cui al presente articolo, il Comune dovrà riconoscere al Concessionario:
 - a) il valore dei lavori eseguiti nell'Immobile espressamente autorizzati dal Concedente, al netto degli ammortamenti;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione di tassi di interesse;
 - c) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 2 % (due per cento) degli utili previsti nel Piano Economico Finanziario.
3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 si intendono al netto di eventuali penali a carico del Concessionario maturate ai sensi della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali e non corrisposte all'Ente alla data del recesso.
4. L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui al precedente paragrafo 2 ai sensi del disposto di cui all'articolo 190 [*Risoluzione e recesso*] del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 24 – Effetti della scadenza o cessazione anticipata della Concessione

1. Alla scadenza della Concessione e/o in caso di cessazione anticipata, per qualunque ragione anche per risoluzione e/o recesso da parte del Comune, della Concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del Servizio e sarà tenuto a riconsegnare l'Immobile e le inerenti dotazioni strumentali in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso. Il Concessionario sarà tenuto a porre tempestivamente in essere tutti gli adempimenti necessari e a prestare la sua piena collaborazione al fine di consentire al nuovo affidatario di subentrare, senza soluzione di continuità, nella gestione del Servizio, restando espressamente esclusa qualsiasi pretesa economica a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda

2. Per ogni modifica-addizione-miglioria eventualmente apportata all'Immobile non espressamente autorizzata per iscritto dal Concedente, quest'ultimo sarà libero di decidere di trattenere le stesse, senza diritto alcuno da parte del Concessionario di ricevere dal Concedente il riconoscimento di alcuna indennità o altra somma per qualsivoglia titolo o chiedere al Concessionario la rimessa in pristino dell'Immobile. Le Parti convengono espressamente che, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 [Miglioramenti] e 1593 [Addizioni] Cod. Civ., nulla competerà al Concessionario a titolo di indennità e/o rimborsi neppure nel caso in cui eventuali migliorie e addizioni apportate all'Immobile siano da ritenersi non separabili dall'Immobile stesso, né il valore di dette migliorie e addizioni potrà essere addotto in compensazione di eventuali deterioramenti riscontrati nell'Immobile alla cessazione del presente Contratto.
3. Parimenti, al termine della concessione, i locali annessi rimarranno di proprietà dell'Ente concedente, con esclusione di alcun diritto di rivalsa da parte del Concessionario. Arredi, attrezzature e dotazioni informatiche rimarranno nella disponibilità del Concessionario.
4. La riconsegna di locali, avverrà con redazione di apposito verbale-, redatto in contraddittorio tra le Parti.
5. Alla scadenza della Concessione e/o in caso di cessazione anticipata, per qualunque ragione anche per risoluzione e/o recesso da parte del Comune, il nuovo affidatario della concessione sarà obbligato ad acquistare, e il gestore sarà obbligato a vendere, previo inventario, le scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo
6. In caso di ritardo nella restituzione dell'Immobile, il Concedente applicherà le penali previste dall'articolo 27 [Penali e risarcimento del maggior danno] del Capitolato di Gestione, fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga espressamente a conformarsi a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall'articolo 3 [Tracciabilità dei flussi finanziari] della Legge 13 agosto 2010, n. 136 [Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia].
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, gli estremi dei conti correnti dedicati nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati di cui al presente paragrafo.
3. Tutti i pagamenti liquidati in dipendenza della presente Convenzione saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.
4. Ogni strumento di pagamento di cui al precedente paragrafo 3 dovrà riportare il seguente codice identificativo di gara [●] e il seguente codice unico di progetto [•].
5. Il Concessionario si impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati con i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", così come definita dal punto 2 paragrafo 2 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con le quali esse assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 [Tracciabilità dei flussi finanziari] della Legge 13 agosto 2010, n. 136 [Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia].

Articolo 26 – Cessione della Convenzione

1. È espressamente vietata la cessione, anche parziale, e la subconcessione della presente Convenzione-
2. È fatto altresì assoluto divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, la gestione del Servizio farmaceutico.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 189 [*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*], comma 1, lett. d), punto 2, del Codice dei Contratti Pubblici. .
4. Il subappalto della attività accessorie è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 188 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 27 – Cessione della titolarità della Farmacia

1. Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e delle procedure di legge, dandone comunicazione al Concessionario.

Articolo 28 – Elezione di domicilio

1. Il Concessionario ai fini della presente Convenzione, elegge domicilio in Vinovo (TO), via Europa .8

Articolo 29 – Norme sul trattamento dei dati personali

1. Con riferimento ai documenti, alle informazioni e/o dati riguardanti persone fisiche che sarà strettamente necessario acquisire o scambiare tra le Parti o con terzi, compreso il Comune, le Parti si impegnano ad agire in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 [*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la decisione quadro 200/977/GAI del Consiglio*] e del Regolamento UE n. 2016/679.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, titolare del trattamento, con sede legale in Vinovo (TO) – Piazza Marconi n. 1 PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it Telefono: 011.9620411.
3. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine.
4. I dati sono raccolti nell'ambito dei servizi erogati , al fine di perseguire la finalità dell'affidamento della concessione in oggetto.
5. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il titolare del trattamento alla pec: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.vinovo.to.it

Articolo 30 – Spese contrattuali e spese di registrazione

1. Sono a carico del Concessionario, tutte le spese, nessuna esclusa, conseguenti e inerenti alla stipulazione della presente Convenzione, per diritti di rogito, di bollo, di fotocopiatura e quelle relative alla registrazione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 [*Il contratto e la sua stipulazione*] comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 31 – Legge applicabile e Foro competente

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità alla stessa.
2. Ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione sarà devolta in via esclusiva al Foro di Torino.

Articolo 32 – Allegati

1. Sono allegati alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

Allegato [I] Matrice Rischi

Allegato [II] Planimetria dell'area

Allegato [III] Patto di Integrità

E richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto questo atto, redatto con modalità elettronica a mezzo di supporto informatico con programma Microsoft Office Word ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del D. Lgs. 2.7.2010 n. 110 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell'art. 65 della Legge 18.6.2009 n. 69) su dodici pagine a video, oltre a quanto della presente e della successiva e agli allegati. Tale atto rimarrà conservato negli archivi informatici del Comune di Vinovo, nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 445/2000 e della deliberazione CNIPA n. 11/2004. Su richiesta delle parti contraenti ne è stata data loro lettura, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo hanno sottoscritto, unitamente agli allegati per i quali sono stato dispensato dalla lettura. La sottoscrizione avviene in mia presenza in modalità elettronica, mediante apposizione della firma digitale dalle parti e dal sottoscritto Segretario comunale rogante mediante validi certificati di firma, a mia cura verificati, secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale).